

TI_GERICHTE 14.2019.173 vom 10. Februar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.173

FR: TI_GERICHTE 14.2019.173 du 10 février 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2019.173 del 10 febbraio 2020

Regeste

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Compravendita di attrezzature di un garage e del pacchetto clienti. Basler Praxis. Vizi della volontà. Regiudicata (ne bis in idem)

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di cessione del garage prodotto dall'istante costituisce senz'altro un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Ha d'altronde respinto l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui il contratto sarebbe stato da lei rescisso con effetto immediato per errore essenziale e per dolo mediante lettera all'istante del 5 settembre 2017. Il giudice di prime cure ha in effetti constatato che tale rescissione, essendo stata tempestivamente contestata dall'istante, è priva di valore in quanto costituisce un "atto unilaterale emanante da una delle parti". Ha quindi ritenuto che spetta alla convenuta che si avvale dell'errore e del dolo provare tali circostanze dinanzi al giudice di merito poiché tutte le sue affermazioni sullo stato dei macchinari ceduti e sull'entità della cifra d'affari del garage sono rimaste allo "stadio di puro parlato".

E. 4

Nel reclamo la RE 1 sostiene che in virtù della "Basler Praxis" non spettava a lei rendere verosimile le proprie eccezioni, bensì all'escutente dimostrare di aver adempiuto i propri obblighi (sotto consid. 6.1), e ritiene la sentenza impugnata contraria al principio "ne bis in idem" in quanto è pendente un'azione di disconoscimento di debito (sotto consid. 6.2).

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), anche in assenza di contestazioni come nel caso in esame, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

E. 5.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall'escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il pagamento del prezzo di vendita esigibile, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l'abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012

dell'11 ottobre 2012, consid. 3.2 e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011, consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2016.285 del 21 dicembre 2016, consid. 5; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

E. 5.2

Nel caso specifico, il contratto di cessione (doc. A) sottoscritto dal reclamante il 28 aprile 2017 costituisce un valido titolo di rigetto dell'opposizione per il prezzo di vendita di fr. 50'000.– posto in esecuzione. Il rigetto si estende inoltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 1° aprile 2019, data indicata dall'escutente in cui è scaduta l'ultima delle venti rate mensili di fr. 2'500.–.

E. 6

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere espone in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

E. 6.1

Nel reclamo la RE 1 sostiene anzitutto che la decisione pretorile si fonda su un apprezzamento fattuale e giuridico errato, nella misura in cui le fa carico di non aver reso verosimile le proprie eccezioni e allegazioni e stabilisce che CO 1 poteva limitarsi ad allegare il contratto di cessione quale riconoscimento di debito a prescindere dalle contestazioni da lei formulate. A mente sua, in virtù della "Basler Praxis" il giudice di prime cure avrebbe dovuto respingere l'istanza di rigetto in quanto non spettava a lei rendere verosimili le proprie allegazioni, bensì all'istante dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi, ciò che nel caso concreto non ha fatto. Ne consegue che, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, non stava a lei far valere i suoi diritti dinanzi al giudice di merito, bensì all'escutente, sempre alla luce della "Basler Praxis". In realtà, sia nel suo scritto del 5 settembre 2017 con cui ha notificato alla controparte la rescissione del contratto (doc. 4) sia in prima e seconda istanza la RE 1 ha eccepito un errore essenziale (art. 23 CO) da parte sua e un dolo (art. 28 CO) da parte dell'escutente, e non il mancato o incorretto adempimento del contratto (art. 82 CO). Essa non contesta del resto che CO 1 le abbia consegnato le attrezzature inventariate e il pacchetto clienti esistente. Non entra quindi in considerazione la cosiddetta "Basler Praxis", secondo cui incombe all'escutente dimostrare di aver correttamente adempiuto il contratto (nei termini pattuiti) in caso di contestazione dell'escusso (tra altre: sentenza della CEF 14.2019.97 de 24 settembre 2019 consid. 6.2). Spettava invece all'escussa fornire riscontri oggettivi atti a rendere verosimili ai sensi dell'art. 82 cpv. 2 LEF i vizi della volontà da lei eccepiti (sentenze del Tribunale federale 5A_446/2018 del 25 marzo 2019, consid. 4.2, 5A_896/2017 del

E. 6.2

La reclamante ribadisce d'altronde che l'escutente, avvalendosi del medesimo contratto di cessione, aveva già fatto spiccare precedentemente un precetto esecutivo (n. _____) per l'incasso delle rate di agosto e settembre 2017, di fr. 5'000.– complessivi. Con decisione del 16 maggio 2018, il Giudice di pace del circolo di Tavernes ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escussa per quanto attiene alla rata di agosto di fr. 2'500.–, mentre l'ha mantenuta per i restanti fr. 2'500.– relativi alla rata di settembre vista

l'intervenuta rescissione del contratto il 5 settembre 2017. La RE 1 allega di aver quindi introdotto un'azione di disconoscimento di debito dinanzi alla medesima Giudicatura di pace per quanto concerne la rata di agosto. Secondo lei la decisione pretorile è contraria al principio "ne bis in idem" siccome rigetta l'opposizione alla seconda esecuzione per la totalità del saldo di fr. 50'000.– posto in esecuzione, sebbene questo comprenda la rata d'agosto oggetto di una causa tuttora "sub iudice" dinanzi alla Giudicatura di pace. a) Secondo la giurisprudenza, l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile unicamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2, sentenze della CEF 14.2016.131/132 del 2 dicembre 2016, consid. 6.3 e 14.2015.9 del 13 maggio 2015, consid. 6.3). Nella fattispecie, secondo le stesse allegazioni della reclamante l'azione di disconoscimento di debito inoltrata nel quadro della prima esecuzione è tuttora sub iudice. Ne consegue che il creditore non è ancora in grado di domandare la continuazione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 88 LEF, ciò che potrebbe fare solo dopo la reiezione o il ritiro dell'azione (Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e 11 ad art. 83 LEF). b) Non costituisce d'altronde un problema il fatto che, per la rata di settembre, il Giudice di pace abbia respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione alla prima esecuzione, mentre da parte sua il Pretore ha accolto quella relativa alla seconda esecuzione per l'intero saldo di fr. 50'000.–, compresa quindi la rata di settembre. In effetti, le decisioni in materia di rigetto dell'opposizione in procedura sommaria passano in giudicato tutt'al più nell'esecuzione in corso (se il complesso dei fatti e prove non cambia: cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5), sicché un'istanza respinta può senz'altro essere ripresentata con l'avvio di una nuova esecuzione (sentenza della CEF 14.2014.88 del 16 ottobre 2014, consid. 6.1 con rinvii). Il reclamo si rivela di conseguenza interamente infondato.

E. 7

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 50'000.–, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La
vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).